

**DCO 30/09**

**RICOGNIZIONE SUI PROCESSI DI ALLOCAZIONE  
NELL'AMBITO DEL  
SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE**

**Osservazioni e proposte ANIGAS**

*Milano, 22 ottobre 2009*

## Premessa

Con questo documento Anigas presenta il proprio contributo informativo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) relativamente al documento di ricognizione "RICOGNIZIONE SUI PROCESSI DI ALLOCAZIONE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI BILANCIAMENTO DEL GAS NATURALE" di seguito DCO 30/09.

## CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Anigas ritiene opportuno e necessario che l'Autorità definisca il prima possibile il quadro complessivo della regolazione dei processi di allocazione nell'ambito del servizio di bilanciamento del gas naturale nel quale si inquadra il DCO 30/09, anche in ottica dell'attività di allocazione giornaliera che, come attualmente previsto, sarà di competenza delle imprese di distribuzione a partire dal 1 ottobre 2010.

Le modalità della gestione delle procedure di allocazione sono state esaminate da due tavoli di lavoro degli operatori della filiera, dal Comitato di Consultazione sul Trasporto (CCT) e dal Gdl "Aggiornamento CRDG tipo" di cui alla determina n. 2/07, che hanno presentato all'Autorità punti di attenzione, osservazioni e proposte.

Anigas ritiene che costituiscano requisiti indispensabili della metodologia per la determinazione dei quantitativi giornalieri oggetto di allocazione per ciascun utente del trasporto e/o della distribuzione:

- la trasparenza del processo di allocazione e la possibilità per tutti gli operatori coinvolti di effettuare verifiche di correttezza sui quantitativi ad essi allocati;
- la non eccessiva onerosità gestionale a carico dei soggetti coinvolti (imprese di trasporto/distribuzione e utenti delle reti).

Anigas concorda che le maggiori criticità in riferimento all'allocazione si presentano sui **city gate** cioè in corrispondenza dei **punti di riconsegna su rete regionale del trasportatore** [*"i punti fisici di uscita della rete del trasportatore nei quali avviene il ritiro del gas da parte degli Utenti e la sua misurazione, ovvero l'aggregato dei punti fisici di riconsegna quando questi fossero interconnessi a valle."* – fonte Codice di rete Snam Rete Gas (SRG) capitolo 2 punto 3.1] **interconnessi con reti di distribuzione.**

**Pertanto Anigas risponde ai successivi quesiti con riferimento a tali punti del sistema gas.**

Anigas infine evidenzia la necessità che la soluzione prevista a regime venga valutata anche in prospettiva dell'introduzione, entro pochi anni, della telelettura nel gas presso tutti i punti di riconsegna delle reti di distribuzione. In tal senso sarà pertanto necessario coordinare l'applicazione delle nuove regole di allocazione con il piano di introduzione del contatore elettronico nel settore gas previsto dalla deliberazione ARG/gas 155/08.

Inoltre si auspica la possibilità, a regime, di individuare ed adottare soluzioni di telelettura giornaliera, che dovranno comunque essere valutate non solo dal punto di vista della fattibilità realizzativa ma soprattutto in vista della loro gestione e manutenzione.

## RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI PER LA CONSULTAZIONE

### Sezione A - Le finalità del processo allocativo

**Q1 - Si ritiene esaustiva la descrizione delle finalità del processo allocativo? Se no, indicare le integrazioni necessarie.**

Come già riportato nelle considerazioni generali, Anigas condivide l'ambito individuato nel DCO 30/09 sostanzialmente e sinteticamente coincidente con il *city gate* e, come tale, oggetto della revisione e miglior definizione del processo di allocazione avviata.

Anigas concorda con la finalità di cui al primo alinea del punto 3.8.

Per quanto riguarda la finalità del secondo alinea, fermo restando il mantenimento della procedura di quadratura al *city gate* che garantisce l'uguaglianza tra i quantitativi complessivamente transitati nel medesimo punto e i quantitativi allocati a tutti gli utenti, Anigas ritiene opportuno specificare che la "*garanzia di coerenza*" su base temporale compatibile con i processi dell'intera filiera, tra i quantitativi allocati a ciascun utente ed i quantitativi complessivamente consegnati nei punti di riconsegna della rete di distribuzione ai clienti finali di sua competenza, risente del fatto che i due volumi, pur strettamente connessi, per definizione non possono coincidere anche a causa della presenza della componente "*gas non contabilizzato*" (vedi Allegato A, riferimento 1).

Anigas segnala che oggi il calcolo del processo di allocazione al *city gate* non considera la componente "*gas non contabilizzato*" per cui l'Autorità ha avviato un apposito procedimento con delibera ARG/gas 131/08.

**Q2 - Si ritiene necessario evidenziare criticità relative al processo allocativo per punti al di fuori dell'ambito individuato del presente documento? Se sì indicare le motivazioni a sostegno della risposta.**

Anigas ribadisce che le principali criticità al processo allocativo si riferiscono all'ambito individuato dal DCO 30/09 cioè al *city gate*.

## **Sezione B - La profilazione convenzionale e dati di misura dei punti di riconsegna**

### ***Q3 - Vi sono criticità in merito alle determinazioni dell'immesso e prelevato ai punti di consegna? E alla messa a disposizione del responsabile della determinazione ai soggetti interessati?***

Anigas non rileva particolari criticità in merito alla **determinazione dell'immesso e prelevato** (= transitato – verbale di misura del trasportatore) ai *city gate*.

Anigas invece ritiene utile ricordare quanto già espresso nel proprio documento in risposta al DCO 01/09 e cioè il problema delle penali di trasporto derivanti dalle **allocazioni anomale**.

Infatti, il metodo di allocazione applicato attualmente dalle imprese di trasporto per ricondurre i dati mensili ai singoli giorni, ha determinato e continua a determinare, in situazioni particolari, l'attribuzione agli utenti della rete di consumi giornalieri assolutamente anomali con il conseguente pagamento di ingenti penali non giustificate.

Per quanto riguarda la **messa a disposizione** ai distributori del dato dell'immesso al *city gate*, Anigas segnala che in molti casi tale trasmissione non avviene in tempi utili per consentire al distributore di effettuare la successiva elaborazione entro il termine obbligatorio previsto dall'art. 19.2 della delibera n. 138/04.

Pertanto Anigas propone la definizione di un termine entro il quale il trasportatore ha l'obbligo di trasmettere il dato in questione e suggerisce di introdurre anche una scadenza oltre la quale non si possano più apportare eventuali modifiche.

Per i casi in cui il dato viene rettificato dal trasportatore successivamente alla chiusura della finestra temporale M-3 e per i quali il distributore non può più modificare quanto precedentemente calcolato, Anigas ritiene che debba essere prevista una gestione *ad hoc* e rimanda a quanto espresso in proposito in risposta ai DCO 1/09 e 17/09 in tema di "rettifiche tardive".

Particolare attenzione va posta sugli impatti che le interconnessioni o disconnessioni di reti di distribuzioni, verificabili anche in corso d'anno, hanno sul processo di allocazione (vedi allegato A, riferimento 2).

### ***Q4 - Vi sono criticità in merito ai profili di prelievo? Se sì, sono inerenti alla definizione dei profili standard oppure all'attribuzione di questi ai punti di riconsegna?***

### ***Q5 - Gli attuali profili standard sono esaustivi? Indicare la motivazione a sostegno della risposta.***

Anigas segnala il fatto che i profili "statici", basati su criteri convenzionali, non necessariamente rispecchiano la reale profilatura del singolo punto di riconsegna della rete di distribuzione e pertanto generano inevitabili approssimazioni nell'attribuzione dei consumi.

Per ovviare a queste problematiche Anigas segnala pertanto l'opportunità di:

- implementare i profili standard tenendo del fattore “stagionalità” per coprire le esigenze di categorie di utilizzo particolari (esempio industria alimentare, stabilimenti balneari, ecc.);
- definire un meccanismo di verifica della corretta attribuzione del profilo con la finalità di correggere eventuali disallineamenti nell’attribuzione del profilo standard rispetto alle caratteristiche di consumo del cliente.

Con l’occasione si segnala l’esigenza di razionalizzare alcuni profili di prelievo ad oggi, in alcuni casi, definiti in numero elevato e, in altri invece, in numero insufficiente. Si richiede ad esempio la definizione di classi di prelievo aggiuntive per tenere adeguatamente conto di quei punti di riconsegna caratterizzati da consumi ripartiti in modo diverso sui diversi giorni della settimana, come in caso di prelievi ridotti il sabato e/o la domenica.

**Q6 - *Nell’operatività sono utilizzati anche altri profili di prelievo? Se sì, dettagliare quali e le relative finalità.***

Anigas non ha evidenza che le proprie associate utilizzino altri profili di prelievo.

**Q7 - *Si condivide che, secondo quanto definito dall’articolo 7 della deliberazione n. 138/04, l’aggiornamento per ciascun punto di riconsegna del profilo di prelievo caratteristico possa essere effettuata dall’impresa di distribuzione? Indicare la motivazione a sostegno della risposta.***

Anigas conferma quanto disposto dalla delibera n. 138/04 con la puntualizzazione che l’aggiornamento del volume annuo viene effettuato dal distributore, mentre l’aggiornamento dei parametri funzionali all’associazione del profilo (cambio dell’attribuzione del profilo) è di competenza delle imprese di vendita.

**Q8 - *Secondo quali modalità e criteri i diversi soggetti aggiornano i profili di prelievo per ciascun punto di riconsegna? Con quali frequenze avvengono tali aggiornamenti ?***

Anigas rimanda alle risposte delle singole associate, in quanto la delibera n. 138/04 lascia alla singola impresa di distribuzione la discrezionalità sull’aggiornamento dei profili.

**Q9 - *A fronte di comunicazioni da parte degli UdD relative a dati necessari per l’identificazione del profilo caratteristico di ciascun punto di riconsegna, con quali tempistiche l’impresa di distribuzione aggiorna il profilo? Come e con quali tempistiche sono comunicati gli aggiornamenti agli UdD ?***

Anigas rimanda alle risposte delle singole associate.

## **C - La procedura di allocazione agli Utenti del Bilanciamento: imprese di trasporto**

**Q10 - Quali sono le criticità riscontrabili nei processi descritti? Si richiede di integrare la descrizione con eventuali elementi ritenuti rilevanti.**

**Q11 - Quali criticità si riscontrano nel processo descritto per gli UdB e per gli UdD nella fase gestita dall'impresa di trasporto?**

Anigas segnala le seguenti criticità nel processo di allocazione al *city gate* che impattano maggiormente sugli *shipper* (utenti della rete di trasporto - UdB) e di conseguenza i venditori (utenti della rete di distribuzione - UdD):

- immodificabilità dei bilanci di trasporto oltre la finestra temporale di 3 mesi con conseguente rischio di irrecuperabilità degli di errori di misura/allocazione;
- criteri adottati da SRG per la quadratura giornaliera con il transitato giornalmente al *city-gate* (attribuzione delle eventuali differenze tra l'immesso e il prelevato giornaliero ai PdR privi di misure);
- errata attribuzione di volumi giornalieri causata da errori di misura o nella mappatura della filiera commerciale.

L'insieme di tali criticità ha determinato e sta determinando:

- l'esigenza di regolare contrattualmente le partite di gas erroneamente allocate;
- il superamento della capacità con attribuzione di penali.

Alcune di queste criticità sono state già evidenziate da Anigas nell'ambito di specifiche consultazioni pubblicate nel 2009. Richiamando le posizioni già espresse nelle risposte fornite all'Autorità, si auspica l'adozione in tempi rapidi di provvedimenti sia in tema di meccanismi di gestione delle rettifiche tardive degli impianti REMI (DCO 17/09) che rispetto alle metodologie di revisione delle penali di trasporto e stoccaggio attribuite a partire dal 1 ottobre 2007 (DCO 11/09).

In particolare tenuto conto dell'impossibilità da parte degli utenti di regolare le partite gas e le penali in un momento successivo alla chiusura definitiva del bilancio del mese al quale si riferiscono, si ritiene opportuno che vengano eliminate le penali erroneamente addebitate all'UdB.

A tale proposito sarebbe inoltre opportuno che le penali di supero venissero calcolate e attribuite all'UdB solo in occasione dell'elaborazione del bilancio definitivo del mese di riferimento, minimizzando i conguagli.

**Q12 - Tutti i dati necessari alla trasparenza dell'intero processo sono resi disponibili ai soggetti interessati in modo tempestivo e fruibile? Se no indicare in dettaglio le criticità.**

Come già affermato nelle considerazioni di carattere generale Anigas ritiene di fondamentale importanza per il sistema gas la trasparenza del processo di allocazione e la possibilità per tutti gli operatori coinvolti di effettuare verifiche di correttezza sui quantitativi ad essi allocati.

Anigas riconosce, in particolare, l'importanza che la disponibilità dei dati di bilancio riveste per gli *shipper* e per i venditori, sia in termini di programmazione sia in riferimento ai processi di fatturazione attiva. Nel caso di fornitura dello *shipper* a più di una controparte (venditori o *trader*), lo *shipper* oggi riceve dal trasportatore principale un unico dato giornaliero di allocazione e non la ripartizione dei volumi ad esso allocati tra i singoli diversi UdD sue controparti contrattuali. Non avendo neanche visibilità sui dati imputati dal distributore ripartiti per UdD non ha quindi a disposizione, da una fonte unica e indipendente, le informazioni necessarie per la corretta fatturazione ai propri clienti.

In proposito, Anigas suggerisce che ciascun soggetto della filiera commerciale possa avere accesso completo ai dati giornalieri di propria competenza (volumi acquistati e venduti) risultanti dal processo di allocazione, con livello di dettaglio della singola controparte servita e nel completo rispetto della riservatezza delle informazioni.

In aggiunta a quanto già evidenziato, si segnala che l'assenza di informazioni a livello globale sul tipo di consumo (stimato o reale) associato al punto di riconsegna non consente la verifica del dato di allocazione definitiva.

***Q13 - Come sono riallocate le differenze agli utenti della distribuzione in occasione delle riconciliazioni operate dalle imprese di trasporto in caso di comunicazioni da parte delle imprese di distribuzione di valori di prelevato complessivamente inferiori all'immesso?***

Anigas rimanda alle risposte delle singole associate.

***Q14 - Quali criticità si riscontrano nella procedura di revisione delle misure e delle allocazioni per il mese M-3? Si invita a una illustrazione di dettaglio.***

Anigas rimanda alle risposte delle singole associate.

## **D - La mappatura dei rapporti commerciali**

### ***Q15 - Vi sono ulteriori elementi da considerare ai fini della mappatura delle relazioni commerciali tra i soggetti? Se sì, quali?***

Non vi sono ulteriori elementi.

### ***Q16 - Quali problematiche si riscontrano nell'ambito della mappatura delle relazioni commerciali?***

Anigas ritiene importante che tutti i soggetti venditori, *shipper*, *trader* possano validare la mappatura anche attraverso la regola del silenzio assenso, per evidenziare eventuali errori di mappatura in modo da poterli correggere. E' necessario definire in modo certo i comportamenti che dovrebbe seguire l'impresa di distribuzione in simili casi (ha maggiore validità la dichiarazione sostitutiva dell'UdD, oppure il mancato assenso da parte del fornitore?), tenendo conto che i tempi sono tali per cui nel frattempo si può già aver dato corso alle transazioni commerciali inerenti i punti in questione (esempio sostituzione del fornitore al Pdr), a fronte di dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la disponibilità di gas regolarmente prodotte dall'UdD.

Da segnalare l'impossibilità attuale di eliminare, dopo il primo bilancio, rami della filiera creati erroneamente.

Anigas sottolinea che qualora il soggetto cambi da *trader* a *shipper* in seguito ad acquisizione di capacità sul trasporto, ciò potrebbe determinare un evidente problema di allocazione in quanto il distributore non è tenuto a gestire la differenziazione dei due soggetti interessati e pertanto propone che il distributore possa gestire nei sistemi informativi dei trasportatori, in maniera indifferenziata *shipper* e *trader* opportunamente "codificati".

Anigas rileva che la diversa tempistica tra l'aggiornamento della mappatura (fine mese M) e l'inserimento dei volumi per venditore (inizio mese M+1) può generare allocazioni non corrette pertanto suggerisce l'unificazione dei due termini.

### ***Q17 - Si richiede di specificare con quali modalità e secondo quali tempistiche avviene la comunicazione tra UdD e imprese di distribuzione***

### ***Q18 - e tra trader e impresa di trasporto?***

Anigas rimanda alle risposte delle singole associate.



## **E - La procedura di allocazione: imprese di distribuzione**

**Q19 - Quali criticità si riscontrano nelle implementazioni attuali? Si invita a una illustrazione di dettaglio completando, qualora ritenuto opportuno, quanto sopra descritto.**

Anigas segnala che non è possibile effettuare l'allocazione del giorno entro le ore 18.00 del 1° giorno lavorativo successivo con le modalità di cui all'articolo 19.2 della delibera n. 138/04 per le seguenti cause che si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- non tutti gli impianti REMI sono teleletti;
- il giorno gas termina alle ore 06.00 del giorno successivo e solo da questo momento si possono acquisire i dati del volume immessi;
- i tempi necessari per l'acquisizione dei dati dai REMI e dei punti di riconsegna della rete distribuzione con lettura giornaliera e loro successiva elaborazione sono di alcune ore;
- tempi necessari per l'acquisizione dei dati di volume immessi a proprio titolo dal distributore;
- possibili problemi di interfacciamento con distributori interconnessi;
- necessità di tempi congrui per la profilazione e la riquadratura;
- previsione di tempi extra per la gestione e la risoluzione delle anomalie di sistema.

Con l'occasione Anigas segnala che nel DCO 30/09 alla Sezione E *“La procedura di allocazione: imprese di distribuzione”*, la trattazione degli argomenti non sembra essere completamente coerente con la regolazione in vigore e dichiara la propria disponibilità per un confronto sulle possibili distonie rilevate.

**Q20 - Quali rischi pone tale processo in capo agli UdD e agli UdB?**

I rischi principali, già evidenziati da Anigas nel presente documento, sono quelli relativi all'errata attribuzione delle partite di gas e delle penali.

**Q21 - Come avviene la ripartizione di eventuali differenziali tra immesso e prelevato da parte dell'impresa di distribuzione sui punti di riconsegna stimati?**

Anigas ha condiviso il criterio presentato all'Autorità in data 8 maggio 2008 (vedi allegato A riferimento 3); l'applicazione di tale criterio ha peraltro determinato in alcuni casi allocazioni anomale.

Per informazioni più dettagliate Anigas rimanda alle risposte delle singole associate.

**Q22 - Nel caso in cui per un punto di riconsegna misurato mensilmente si dispone di una misura non fra i 5 giorni precedenti o il primo seguente la fine del mese, il prelievo come è profilato? Il suo prelievo mensile è inoltre ricompreso nei profilati  $P_{pgprofilon}$  anziché nel  $P_{mm}$ ?**

Premesso che sino al 30 settembre 2010 restano vigenti le regole di cui il combinato disposto della delibera 138/04 e del CRDG tipo di cui alla delibera n. 108/06, Anigas segnala che i testi di cui al secondo e al terzo alinea del punto 4.27 del DCO 30/09 non sono perfettamente allineati al disposto dei provvedimenti di regolazione; infatti il distributore determina:

- i quantitativi totali mensili secondo le modalità previste dall'articolo 29.2 della delibera n. 138/04;
- il totale mensile del profilato aggregato secondo quanto previsto dal punto 9.2.1.2. del CRDG tipo pag. 75 e al successivo chiarimento pubblicato in data 5 novembre 2007.

Per informazioni più dettagliate Anigas rimanda alle risposte delle singole associate.

**Q23 - I quantitativi di gas relativi all'immesso delle imprese di distribuzione a proprio titolo sono misurati o stimati? E se stimati, come avviene la profilatura giornaliera o mensile?**

I quantitativi di gas relativo all'immesso delle imprese di distribuzione a proprio titolo vengono misurati con contatori installati su un punto di riconsegna della rete di distribuzione che, a tutti gli effetti, viene gestito come tutti gli altri.

A questo punto di riconsegna viene attribuito un profilo di cui alla delibera n. 17/07.

**Q24 - Quali informazioni (reportistica) sono rese disponibili agli UdB e agli UdD? Sono esaustive? Se no, indicare le ulteriori necessità**

Anigas ritiene opportuno che la reportistica per gli *shipper* e i venditori venga incrementata permettendo agli stessi di scaricare dai portali dei trasportatori *report* di riepilogo che riportino per ogni *city gate*, ad esempio:

- lo stato della mappatura con l'indicazione esplicita delle cause delle eventuali anomalie;
- lo stato di caricamento dei volumi di competenza dei venditori, con l'indicazione esplicita della loro mancanza;
- l'eventuale applicazione di regole di *default* e la loro causa.

## ALLEGATO A: Riferimenti

### Riferimento 1:

Estratto da Osservazioni e proposte Anigas al DCO 11/09 *“Disposizioni in materia di determinazione dei quantitativi di gas da allocare giornalmente da parte dell’impresa di trasporto ai sensi dell’articolo 29 della deliberazione n. 138/04”*

**Q1. Vi sono ulteriori aspetti rilevanti che devono essere considerati in merito alla regolazione allocazioni giornaliere da parte delle imprese di trasporto, nel periodo temporale considerato?**

Anigas condivide gli aspetti evidenziati in consultazione dalla Autorità. Si ritiene tuttavia necessario porre attenzione anche su altri aspetti che dal 30 settembre 2010, data oltre la quale è previsto che il distributore renda disponibili le informazioni per l’allocazione dei quantitativi di gas con dettaglio giornaliero, andranno considerati attentamente in quanto la soluzione proposta nel DCO 11/09 non le risolve. In particolare:

- le rettifiche tardive, per le quali si rimanda a quanto espresso nel documento *“Osservazioni e proposte Anigas”* in risposta al DCO 01/09;
- l’aderenza tra volumi allocati all’utente del trasporto al *city-gate* (ed eventualmente da questo fatturati ai propri clienti utenti della distribuzione) e volumi fatturati dall’impresa di vendita utenti della rete distribuzione ai clienti finali mediante la possibile introduzione, analogamente a quanto già avviene per la rete di trasporto, della **componente gas non contabilizzato su rete di distribuzione**;
- i criteri utilizzati nella quadratura con l’impresso in rete di distribuzione delle letture mensili con riferimento, in particolare, ai quantitativi derivanti da letture effettuate nel mese ma riferite a periodi più ampi.

### Riferimento 2:

Nota sulle connessioni o disconnessioni di reti di distribuzione in corso d’anno

Per i casi di connessione o disconnessione di REMI fisiche si possono distinguere le fattispecie programmabili in autonomia dal distributore, da quelle non programmabili in autonomia dal distributore, perchè richieste con specifici requisiti temporali da soggetti terzi.

L’attuale disciplina prevede la decorrenza delle variazioni di configurazioni delle reti di distribuzione dal 1° di ottobre di ciascun anno termico.

Tra i casi **non** programmabili dal distributore (frutto di decisioni di soggetti terzi) si possono evidenziare:

- connessioni: casi di allacciamento alla rete di distribuzione che il distributore non può soddisfare (rifiuto di accesso ex decreto Letta) o può soddisfare ma con interventi

complessi ed onerosi e che invece, in alternativa, potrebbe soddisfare prima dell'inizio del nuovo anno termico tramite l'interconnessione di più impianti di distribuzione;

- disconnessioni: casi di sezionamento di rete prescritte dall'amministrazione comunale.

Si segnala che:

- le connessioni (non programmabili in autonomia dal distributore) non possono essere in alcun modo gestite in qualsiasi momento dell'anno termico, stanti le attuali regole dei Codici di rete di trasporto. Per gestire tali casi, quindi, occorrerà valutare opportune modifiche ai codici di rete del trasporto (per gestire eventualmente tali casi in corso d'anno) e/o della distribuzione (per riconoscere al distributore la legittimità di proporre un accesso con tempistica condizionata alla partenza del nuovo anno termico, da non intendersi come rifiuto all'accesso);
- le disconnessioni non programmabili possono invece essere gestite dai distributori con le regole attuali, così come disciplinate dai Codici di rete in vigore, purché i distributori si prendano carico di comunicare in modo opportuno i dati di allocazione nel periodo transitorio fino all'inizio del nuovo anno termico, da cui potrà decorrere formalmente la variazione di configurazione. Un accordo di interconnessione citerà le regole di comportamento dei distributori in questi casi, sia in termini di come comunicare ai trasportatori l'evento di disconnessione, sia in termini di come comunicare ai portali dei trasportatori i dati funzionali all'allocazione nel periodo transitorio fino alla fine dell'anno termico in corso.

### **Riferimento 3:**

Nota Anigas, Assogas, Federestrattiva, FederUtility *“Proposta di procedura di riconciliazione dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna della rete di distribuzione con l'immesso in rete al punto di consegna della rete di trasporto”* 8 maggio 2008.

### **Premessa**

La presente proposta di procedura ha lo scopo di definire le modalità di riconciliazione dei volumi prelevati presso i punti di riconsegna delle reti di distribuzione con l'immesso al punto di consegna della rete di trasporto, considerando anche i casi in cui le imprese di distribuzione sono impossibilitate ad effettuare la riconciliazione per incapienza dei punti di riconsegna stimati con componente termica, nel periodo invernale, e di tutti i punti di riconsegna stimati, nel periodo estivo.

Tale circostanza può verificarsi, ad esempio, quando l'andamento climatico reale non coincide con quello dei profili di prelievo standard come definiti dalla delibera n. 17/07, per cui parte dei consumi fra due letture reali potrebbe essere *“virtualmente travasata”* fra mesi diversi, per rispettare e riprodurre esattamente l'andamento dei profili di prelievo.

Questo accade più frequentemente in reti di distribuzione di dimensioni medio/piccole nelle quali è prassi effettuare campagne di lettura massive concentrate in pochi giorni e verso la fine del mese.

La presente proposta di procedura ha pertanto lo scopo di raccogliere ed integrare quanto previsto al riguardo della riconciliazione dalla delibera n. 138/04.

**Caso a): Modalità di riconciliazione dei prelievi dei PdR con l'immesso nel periodo invernale**

Quando l'immesso è inferiore alla somma dei prelievi, la riconciliazione dei prelievi dei PdR avviene con la seguente modalità:

- a 1) l'impresa di distribuzione procede alla riconciliazione (riduzione) dei consumi dei PdR stimati con componente termica come previsto dagli articoli 19.1 e 29.2 della delibera n. 138/04.

Quando tale correzione non sia sufficiente all'allineamento della somma dei prelievi con l'immesso allora:

- a 2) l'impresa di distribuzione procede alla correzione (riduzione dei volumi) di tutti i PdR stimati senza distinzione tra quelli con o senza componente termica.

Quando tale ulteriore correzione non sia sufficiente all'allineamento della somma dei prelievi con l'immesso allora:

- a 3) l'impresa di distribuzione procede alla correzione di tutti i consumi dei PdR stimati, eventualmente fino al limite massimo dell'azzeramento dei consumi di tutti PdR stimati, e alla correzione dei consumi su tutti i PdR con prelievi classificati come "misurati" in proporzione ai loro consumi "ante riconciliazione"; i PdR "misurati giornalieri" sono riconciliati solo in ultima istanza <sup>1</sup>.

Quando l'immesso è superiore alla somma dei prelievi la riconciliazione dei prelievi dei PdR avviene con la seguente modalità:

- a 4) l'impresa di distribuzione procede alla riconciliazione esclusivamente dei PdR stimati con componente termica. I PdR stimati senza componente termica vengono interessati dalla correzione solo quando mancano PdR stimati con componente termica. I PdR con prelievi classificati come "misurati" sono interessati dalla correzione solo in assenza di PdR stimati; i PdR "misurati giornalieri" sono riconciliati solo in ultima istanza.

**Caso b): Modalità di riconciliazione dei prelievi dei PdR con l'immesso nel periodo estivo**

---

<sup>1</sup> Si intendono "misurati giornalieri" i PdR per i quali i prelievi di un dato giorno sono rilevati mediante una lettura effettiva che ha come competenza il giorno stesso

Quando l'immesso è inferiore alla somma dei prelievi la riconciliazione dei prelievi dei PdR avviene con la seguente modalità:

- b 1) l'impresa di distribuzione procede alla riconciliazione (riduzione) dei consumi dei PdR stimati (contemporaneamente con e senza componente termica).

Quando tale correzione non è sufficiente all'allineamento della somma dei prelievi con l'immesso allora:

- b 2) l'impresa di distribuzione procede alla correzione di tutti i consumi dei PdR stimati, eventualmente fino al limite massimo dell'azzeramento dei consumi di tutti i PdR stimati, e alla correzione dei consumi su tutti i PdR con prelievi classificati come "misurati" in proporzione ai loro consumi "ante riconciliazione"; i PdR "misurati giornalieri" sono riconciliati solo in ultima istanza.

Quando l'immesso è superiore alla somma dei prelievi la riconciliazione dei prelievi dei PdR avviene con la seguente modalità:

- b 3) l'impresa di distribuzione procede alla correzione dei soli PdR stimati (contemporaneamente con o senza componente termica). I PdR con prelievi classificati come "misurati" vengono corretti solo in assenza di PdR stimati; i PdR "misurati giornalieri" sono riconciliati solo in ultima istanza.

## **NOTA**

In ogni caso, con la finalità di rendere trasparenti i processi allocativi nei confronti degli utenti della rete, le società di distribuzione dovranno a pubblicare sul proprio sito internet una descrizione della metodologia dell'algorithm di calcolo utilizzati per l'allocazione, comprese le procedure adottate per la riconciliazione dei volumi nei casi a) e b), in coerenza con quanto disposto dall'attuale contesto regolatorio e con quanto proposto per la soluzione dei citati casi a) e b).